



REGOLAMENTO

Art. 1 - Funzionamento del Fondo

Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Fondo Paritetico Nazionale Interprofessionale per la formazione continua in agricoltura, denominato FOR.AGRI, costituito ai sensi del comma 1 e seguenti dell'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n.388 e successive modifiche ed integrazioni, in ottemperanza all'Accordo Interconfederale sottoscritto in data odierna da CONFAGRICOLTURA, COLDIRETTI, CIA e CGIL, CISL, UIL, CONFEDERDIA.

Art. 2 - Utilizzo delle risorse

Le risorse finanziarie del Fondo, di cui all'art.6 dello statuto, vengono contabilizzate, con evidenza separata in riferimento ai versamenti effettuati nello specifico territorio a ciascuna provincia, in un apposito conto corrente intestato a "*FONDO – Attività formative*" utilizzabile con firma congiunta del Presidente e del Vice Presidente. Da tale conto si prelevano tutte le risorse necessarie all'attuazione delle misure previste al punto 5, lettera a) dell'Accordo Interconfederale sottoscritto in data odierna.

Per le spese relative al funzionamento si provvede attraverso l'utilizzo di quota parte delle suddette risorse finanziarie assegnate annualmente al Fondo, nel rispetto delle misure indicate al punto 5, lettera b) dell'Accordo Interconfederale sottoscritto in data odierna. Tali somme vengono contabilizzate in un apposito conto corrente bancario intestato a "*Spese per funzionamento e attività trasversali del Fondo*" utilizzabili con firma congiunta del Presidente e del Vice Presidente, i quali possono delegare alla firma il Direttore.

Art. 3 - Attività del Fondo

Il Fondo opera in favore dei datori di lavoro, e dei relativi dipendenti, che vi aderiscono.

Il Fondo, nell'ambito delle proprie linee strategiche di programmazione, promuove e finanzia, nel rispetto delle modalità fissate al comma 1 e seguenti dell'art.118 della legge 23 dicembre 2000, n.388 e successive modificazioni, piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti.

Nell'ambito delle proprie attività, il Fondo individua le seguenti priorità:

- promuovere attività di qualificazione e di riqualificazione per figure professionali di specifico interesse del settore, nonché per lavoratori a rischio di esclusione dal mercato del lavoro;
- sviluppare e favorire le pari opportunità promuovendo e finanziando formazione continua volta alla valorizzazione del lavoro femminile ed alla diffusione di azioni positive;



C.F. 97/realizzare progetti formativi sulla sicurezza del lavoro e sul complesso delle relative normative;

- sviluppare azioni individuali di formazione continua del lavoro dipendente;
- perseguire politiche di qualità nella formazione continua e valorizzare esperienze di eccellenza;
- svolgere nei confronti dei propri associati funzioni di indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica per lo sviluppo della formazione continua sull'intero territorio nazionale.

Art. 4 - Direttore

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare il Direttore al quale è affidata la responsabilità operativa del Fondo.

In particolare il Direttore:

- svolge tutti i compiti e le funzioni che gli vengono assegnati dal Consiglio di Amministrazione, avvalendosi all'occorrenza di una struttura composta da lavoratori dipendenti, nonché del supporto di collaborazioni esterne;
- ha la responsabilità della struttura del Fondo e risponde al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente ed al Vice Presidente;
- ha la responsabilità della gestione amministrativo-contabile del Fondo;
- predispose trimestralmente, per il Consiglio di Amministrazione, un rapporto tecnico-economico che evidenzia le attività svolte;
- predispose il bilancio preventivo e consuntivo del Fondo, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e all'approvazione dell'Assemblea;
- istruisce i progetti e li sottopone al Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 - Comitato di indirizzo

Il Consiglio di Amministrazione nomina, su designazione delle Parti istitutive, un Comitato di indirizzo composto da 3 componenti che abbiano specifiche e riconosciute competenze in materia di formazione. Essi durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati. L'incarico di componente del Comitato di indirizzo è incompatibile con quello di componente del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato elegge al proprio interno un coordinatore che indice e presiede le riunioni e funge da raccordo con gli organi del Fondo e con il Direttore. Alle riunioni del Comitato possono partecipare il Presidente ed il Vice Presidente del Fondo, nonché il Direttore.

Il Comitato di indirizzo, in coerenza con la programmazione regionale e territoriale e con le funzioni di indirizzo esercitate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di formazione continua, propone al Consiglio di Amministrazione:

- linee strategiche e programmi annuali di attività;
- linee strategiche e programmi di ulteriori iniziative e progetti ritenuti utili al conseguimento degli scopi statutari del Fondo.


Il comitato si riunisce su iniziativa del coordinatore mediante convocazione scritta. Il Presidente, il Vice Presidente ed il Consiglio di Amministrazione possono richiedere la convocazione del Comitato.



Delle riunioni del Comitato viene redatto apposito verbale a cura del Segretario di volta in volta nominato.

Art. 6 - Attività formative e procedure di finanziamento


1. Il Fondo opera sulla base di programmi annuali decisi dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle procedure previste dallo statuto e dal presente regolamento.
2. Il Consiglio di Amministrazione approva il regolamento concernente i tempi e le procedure per la valutazione dei progetti e l'assegnazione dei finanziamenti, nonché le modalità di rendicontazione e la disciplina degli eventuali cofinanziamenti.
3. Il Fondo provvede a fornire alle imprese ogni informazione necessaria in merito alle forme, ai contenuti, alle modalità, ai tempi ed alle procedure da seguire per l'inoltro delle richieste di finanziamento.
4. Le singole richieste di finanziamento devono essere inoltrate al Fondo, presso l'indirizzo e secondo le modalità che verranno indicate negli Avvisi. Le richieste sono protocollate secondo l'ordine cronologico di arrivo. I progetti da finanziare devono essere presentati conformemente agli schemi ed alle indicazioni fornite dal Fondo e devono contenere l'indicazione del nominativo del responsabile del progetto.
5. I progetti devono necessariamente indicare le strutture formative di cui si avvale il proponente per la realizzazione della formazione continua. Tali strutture dovranno rispettare i requisiti che saranno definiti negli Avvisi.
6. Per l'istruttoria, l'esame e la valutazione dei progetti formativi il Consiglio di Amministrazione si avvale di esperti che operano in collaborazione con la struttura del Fondo.
7. Nei singoli Avvisi e nei relativi vademecum di gestione saranno definiti:
 - L'eventuale ripartizione territoriale delle risorse messe a disposizione nei singoli Avvisi e il finanziamento di Piani formativi finalizzati alla valorizzazione ed al riequilibrio territoriale, settoriale o di interesse strategico per il Fondo;
 - La documentazione da allegare alla richiesta di finanziamento ed i tempi di consegna della stessa;
 - Le modalità di presentazione della valutazione tecnica dei Piani formativi al Consiglio di Amministrazione, nonché i relativi tempi di autorizzazione o meno del finanziamento;
 - I termini in cui i soggetto promotori potranno dare corso alle attività formative;
 - I tempi, le procedure e le percentuali per l'erogazione degli anticipi sul finanziamento del Fondo attribuiti ai Piani formativi, nonché i tempi, le modalità e le procedure relativi al rendiconto finale sulle attività svolte ed il conseguente saldo del contributo.



8. L'erogazione dei finanziamenti del Fondo attribuiti ai Piani formativi può avvenire in due tempi: all'inizio effettivo delle attività formative nella misura massima dell'80% e la restante quota dopo la consegna del rendiconto finale, che sarà predisposto secondo modalità definite negli Avvisi.
9. In relazione a quanto stabilito dal punto 5 dell'Accordo Istitutivo del Fondo, i contributi versati dalle aziende aderenti - per il tramite dell'INPS - verranno monitorati e suddivisi per singola azienda e per territorio attraverso un apposito programma di gestione.

"Art. 6bis - Conto Formativo Aziendale

1. I datori di lavoro aderenti a FOR.AGRI e che versano, tramite l'INPS, la contribuzione prevista dalla legge n. 845/1978 e dalla legge n. 247/2007 possono attivare, a domanda, il Conto Formativo Aziendale (CFA) qualora versino almeno 1.000 euro all'anno o 3.000 nel triennio. L'attivazione del CFA decorre dal primo periodo dichiarativo successivo alla presentazione della domanda.
2. Il Conto Formativo Aziendale può essere attivato anche congiuntamente da una pluralità di datori di lavoro aderenti a FOR.AGRI appartenenti ad uno stesso gruppo di imprese ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74. Al fine di promuovere ed incentivare forme aggregate di attività formative, il Conto Formativo Aziendale può essere attivato anche congiuntamente da imprese che dimostrino di avere evidenti collegamenti territoriali e/o produttivi, interessi, finalità ed esigenze comuni. In ogni caso ogni singolo soggetto aderente deve manifestare formalmente la propria volontà al Fondo di attivare il Conto Formativo Aziendale ovvero di gestire i propri versamenti in forma congiunta con altri soggetti.
3. Per i datori di lavoro iscritti a FOR.AGRI diversi dalle imprese è possibile attivare in modo congiunto il Conto Formativo Aziendale di gruppo qualora tra i soggetti interessati sussistano evidenti collegamenti, interessi ed esigenze comuni e sempre che ciascun soggetto interessato manifesti formalmente al Fondo la propria volontà di aderire ad un Conto Formativo Aziendale di gruppo e di delegare la gestione dei propri versamenti.
4. Le risorse che alimentano il conto formativo aziendale sono pari alla misura prevista negli accordi istitutivi e successive modificazioni degli importi versati dall'INPS al Fondo per ogni impresa nel periodo di riferimento.
5. Tali risorse saranno vincolate per 3 anni; al 4° anno verrà svincolata la quota delle risorse non utilizzate riferita all'annualità più vecchia del triennio e resa disponibile per le attività generali del Fondo.
6. Le risorse che affluiscono al conto consentono alle imprese di finanziare azioni formative a favore dei propri dipendenti in maniera diretta e senza passare dalla partecipazione ai bandi generali che il Fondo pubblica periodicamente, previa formale presentazione di un piano, concordato tra le parti sociali, che abbia i requisiti di ammissibilità e conformità previsti dalle linee guida che saranno definite dal Consiglio di Amministrazione.



7. Le imprese che attivano il CFA singolo o di gruppo, per finanziare azioni formative a favore dei propri dipendenti, possono partecipare anche ai Bandi generali che il Fondo pubblicherà. In tal caso le imprese e i datori di lavoro che hanno attivato il conto, potranno ottenere un finanziamento non superiore al 25 per cento degli importi complessivamente versati al Fondo. La limitazione non opera qualora i datori di lavoro titolari di CFA partecipino a piani formativi in aggregazione con soggetti iscritti al Fondo privi di CFA i cui lavoratori coinvolti rappresentino almeno un terzo del totale dei destinatari delle attività formative.
8. In via transitoria i datori di lavoro che attivano il conto formativo aziendale entro 3 mesi dalla data di approvazione ministeriale del presente Regolamento, possono chiedere di far retroagire gli effetti della costituzione del conto medesimo alla data di iscrizione al Fondo.”
9. Le modalità operative saranno definite con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 – Controllo

1. Il Fondo procederà a controlli tendenti a monitorare l'effettivo svolgimento della formazione effettuata sulla base di modalità e criteri definiti dal Consiglio di Amministrazione.
2. Nel caso in cui l'attività formativa realizzata non sia conforme a quella dichiarata nel progetto autorizzato, il Consiglio di Amministrazione può richiamare i soggetti attuatori al corretto svolgimento delle attività autorizzate ed eventualmente revocare il finanziamento.

Art. 8 – Monitoraggio

Il Fondo definisce le procedure di monitoraggio, valutazione, gestione e rendicontazione delle spese sostenute dai destinatari dei finanziamenti, tenuto conto degli indirizzi dell'Osservatorio e del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Art. 9 - Modifiche

Il presente Regolamento può essere modificato con delibera dell'Assemblea assunta con la maggioranza qualificata di cui all'articolo 18 dello statuto.

Le modifiche saranno sottoposte al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la verifica di conformità di cui al comma 2 dell'art.118, della legge 23 dicembre 2000, n.388 e successive modifiche ed integrazioni.